

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3201 del 09/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Correggio, richiesta dall'impresa "CARBONI ITS S.R.L." inerente l'attività di commercio di articoli idro-termo-sanitari e materiali per impianti civili e industriali
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3354 del 09/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.36704/2025

DPR 59/2013: Adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto localizzato nel Comune di Correggio, richiesta dall’impresa “CARBONI ITS S.R.L.” inerente l’attività di commercio di articoli idro-termo-sanitari e materiali per impianti civili e industriali.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l’istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Correggio ad ARPAE in data 25/11/2025, e acquisita al protocollo con PG/208845 – pratica Sinadoc 36704/2025 – inviata dal legale rappresentante della **CARBONI ITS S.R.L.** (P.IVA 02947040354) con sede legale nel comune di Correggio – Via Mandrio, 1/B-1/D - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente all’attività di commercio di articoli idro-termo-sanitari e materiali per impianti civili e industriali svolta presso l’impianto ubicato in comune di Correggio – Via Mandrio, 1/D, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, inclusivo delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all’impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122” Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo.

CONSIDERATO che dall’istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota prot. n.9671 del 19/01/2026 comunicava al SUAP l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;
- ARPAE con nota prot. n.20469 del 02/02/2026 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in materia di scarichi idrici;
- la documentazione veniva trasmessa dall’impresa con nota prot. n.41629 del 05/03/2026.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Correggio (protocollo n.90603 del 18/05/2026) competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque di prima pioggia inclusive delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA000976-2026 del 04/03/2026.

CONSIDERATO che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal

Tariffario ARPAE.

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "**CARBONI ITS S.R.L.**" per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di commercio di articoli idro-termo-sanitari e materiali per impianti civili e industriali da realizzare in comune di Correggio – Via Mandrio, 1/D - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente.

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "**CARBONI ITS S.R.L.**" (P.IVA 02947040354), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Correggio – Via Mandrio, 1/D - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs. n.152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A6 "Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, inclusive delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06";
- Allegato D "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.";
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art.8, comma 4/comma 6 della Legge n.447/95)".

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi**

prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR n.59/2013

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Correggio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Correggio e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

La ditta si occupa del commercio di articoli idro-termo-sanitari e materiali per impianti civili e industriali e la domanda di AUA è stata presentata per il punto di scarico S1 in pubblica fognatura.

Lo scarico S1 è costituito da:

- scarichi dei servizi igienici a servizio dei lavoratori, convogliati nella rete interna e recapitati alla fognatura del gestore;
- acque di prima pioggia ricadenti sull'area di rifornimento carburanti per i mezzi aziendali, la cui superficie è impermeabile e pari a circa 300 m².

Le acque di prima pioggia vengono preventivamente trattate, mediante impianto consistente in disoleatore/separatore di oli e idrocarburi, al fine di intercettare eventuali trascinalimenti di sostanze oleose derivanti dalle operazioni di rifornimento, e successivamente giungono al pozzetto di controllo, denominato S1P1, per poi essere recapitate in pubblica fognatura.

Sono presenti anche i seguenti punti di scarico che recapitano in pubblica fognatura e che risultano sempre ammessi, nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di autorizzazione:

- S3, costituito da acque dei servizi igienici;
- S2, costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto, non sono presenti pozzi né altre captazioni. L'acqua è utilizzata esclusivamente per usi igienico-sanitari (servizi e spogliatoi del personale) e i consumi sono monitorati tramite contatore del gestore (consumo annuo stimato: $\approx 1.100 \text{ m}^3/\text{anno}$).

La planimetria di riferimento è la "Planimetria acque di scarico" datata marzo 2026 e acquisita al protocollo di Arpae n.41629 del 05/03/2026 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Dovrà inoltre essere eseguito un collaudo dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto dovranno essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
2. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione ed il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. La Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, con apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
3. La rete fognaria di allontanamento delle acque di prima pioggia trattate, afferente al punto di scarico S1, deve essere mantenuta separata e distinta dalla rete fognaria di allontanamento delle acque di

- seconda pioggia afferente al bacino drenante (letto disperdente) e non devono essere presenti punti di collegamento tra le due reti.
4. I reflui scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, al pozzetto individuato per il controllo, i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali.
 5. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Il pozzetto deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
 6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
 7. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 8. I reflui dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
 9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
 10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
 11. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
 12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppore.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 4.

Iren Acqua Reggio Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente .

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**CARBONI ITS S.R.L.**” è autorizzata a svolgere l'attività di **saldatura di oggetti e superfici metalliche** negli impianti ubicati in Comune di Correggio – Via Mandrio, 1/D – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA	2600	Oltre il colmo tetto	8	Materiale particellare	10	
E2	SFIATO SERBATOIO GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E3	GENERATORE DI EMERGENZA A GASOLIO DA 700 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

Relativamente alle emissioni **E1** la Ditta “**CARBONI ITS S.R.L.**”, dovrà espletare le procedure previste dall'autorizzazione generale:

- **trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime**, dei dati relativi alle emissioni (1 campionamento nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e Comune.

La data di messa a regime degli impianti autorizzati è fissata per il giorno **30 Giugno 2026**.

Eventuali proroghe della data di messa a regime potranno essere concesse da questa ARPAE a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente. Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8 comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta dall'Azienda non genererà livelli sonori superiori ai valori limite stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente ed è pertanto conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.